

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)
Novembre 2013**

Edilizia. Principi generali. Permesso di costruire. Necessità.

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 13 novembre 2013, n. 2240 – Pres. Urbano, Est. Fedullo

La precarietà di una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità dell'opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che l'impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola parte dell'anno, ben potendo la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma regolarmente ripetibile.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza contiene interessanti considerazioni in materia in tema di regime edilizio-paesaggistico delle c.d. "case-mobili".

Immigrazione. Permesso di soggiorno.

T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, 21 novembre 2013, n. 756 - Pres. Est. Mozzarelli

Ai fini dell'accoglimento della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art.5 del d. lgs. n. 109/2012 presentata da lavoratore extracomunitario, l'espressione "organismo pubblico" (che designa l'ente da cui deve provenire il documento attestante la presenza dello straniero extracomunitario in Italia nel periodo temporale di riferimento) deve essere ragionevolmente intesa come riferita ad enti che non soltanto svolgono una funzione pubblica o di interesse pubblico, ma che abbiano anche natura giuridica di enti pubblici tale da assicurare la massima affidabilità probatoria della documentazione da essi rilasciata.

[Link al testo sentenza](#)

Demanio e patrimonio. Demanialità.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 15 novembre 2013, n. 594 - Pres. Zuballi, Est. Sinigoi

In considerazione dell'elevata discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel procedimento previsto dall'art. 307 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), non è possibile rinvenire un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico che legittimi la pretesa del privato a che l'Amministrazione azioni il procedimento di dismissione definitiva degli immobili assegnati in uso governativo all'Amministrazione della Difesa, in particolar modo quando, come nel caso di specie, manchi una previa valutazione di cessata utilità del bene immobile da parte dei competenti organi militari

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini

Processo amministrativo. Assorbimento dei motivi. Incompetenza

T.A.R. Liguria, Sez. II, 14 novembre 2013 n. 1334 - Pres. Caruso Est. Goso

La soluzione secondo la quale l'accoglimento della censura di incompetenza determina, con l'annullamento dell'atto impugnato, l'assorbimento delle ulteriori censure di legittimità dedotte dal ricorrente e la rimessione dell'affare all'autorità competente, onde non preconstituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti che saranno eventualmente adottati da quest'ultima (conclusione, prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, conforme alla regola dettata dall'art. 26, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), è tuttora applicata da non isolate pronunce del giudice amministrativo, secondo le quali essa sarebbe imposta dall'art. 34 comma 2, del codice, che statuisce l'impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr., fra le ultime, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 14 giugno 2013, n. 547). In precedenti occasioni, questa Sezione ha fatto propria l'opposta tesi, secondo la quale l'art. 34, comma 2, citato, ha un diverso perimetro applicativo, poiché nell'ipotesi dell'atto affetto da incompetenza il sindacato del giudice si esercita su un potere che è già stato esercitato, sebbene illegittimamente, e non su un potere ancora da esercitare (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 27 aprile 2012, n. 609). Quest'ultimo principio, della cui validità il Collegio non dubita, va temperato, però, con riferimento alle peculiarità del caso concreto, nel quale la competenza risulta radicata in capo ad un'amministrazione che non è stata intimata nel giudizio e non ha potuto prendere posizione con riguardo alle censure dedotte dal ricorrente. Va soggiunto che queste ultime censure, concernendo il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo della mancata considerazione delle memorie endoprocedimentali, non sarebbero comunque atte, nell'eventualità di accoglimento, ad arricchire il contenuto del giudicato in senso maggiormente satisfattivo degli interessi del ricorrente. Tali considerazioni inducono a disporre l'assorbimento delle ulteriori censure e la rimessione dell'affare all'autorità competente.

[Link al testo sentenza](#)

Commercio e Artigianato. Autorizzazione di commercio. Enti locali. Segretario comunale e provinciale.

T.A.R. Molise, 31 ottobre 2013, n. 629 - Pres. Onorato Est. Andolfi

La mancanza del certificato di agibilità non rende automaticamente illegittime le autorizzazioni commerciali rilasciate. A fronte di un'autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune, il sopravvenuto accertamento della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità) o di un presupposto (l'igienicità o l'agibilità dei locali), necessario per l'esercizio dell'attività assentita, deve essere valutato e apprezzato nell'ambito di uno specifico procedimento di riesame dell'originario titolo autorizzatorio (1).

Il potere di avocazione, riconosciuto al segretario comunale in sostituzione del direttore generale, in seguito alla soppressione di tale figura professionale nei piccoli comuni, può legittimamente essere attribuito dalla Giunta nell'ambito delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento affidate all'organo burocratico apicale dell'organizzazione comunale; siffatto potere di avocazione, sebbene di natura eccezionale, è legittimamente esercitato, in forza di specifico atto di indirizzo

della Giunta, dal segretario comunale a seguito della reiterata ed ingiustificata inerzia del dirigente responsabile che ometta di concludere un procedimento autorizzatorio, fermo restando che va esclusa la legittimità di norme regolamentari o atti organizzativi che attribuiscono un generale potere di avocazione al segretario comunale delle competenze istituzionali dei dirigenti di Settore.

[Link al testo sentenza](#)

(1) La sentenza cita quale precedente conforme TAR Campania – Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012, n. 201.
--

Ambiente. Energie rinnovabili (procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti).

T.A.R. Molise, 25 novembre 2013, n. 683 - Pres. Onorato Est. Monteferrante

Ha natura istruttoria e carattere obbligatorio ma non vincolante il parere negativo reso dal Direttore regionale per i Beni e le attività Culturali nell'ambito del subprocedimento di VIA per le opere di interesse regionale, propedeutico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003.

Siffatto parere, per quanto espressamente dichiarato dal Direttore regionale come vincolante, non è idoneo a determinare un arresto procedimentale né a determinare l'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sicché il ricorso proposto per contestarne la legittimità va dichiarato inammissibile, dovendo il giudice, in forza del potere di qualificazione giuridica, affermarne il carattere non vincolante e la conseguente inidoneità a spiegare effetti immediatamente lesivi.

La Giunta regionale, nel definire il procedimento di VIA relativo ad opere di interesse regionale, è tenuta ad esprimere una valutazione complessiva e di sintesi di tutti gli aspetti suscettibili di recare pregiudizio al distinto interesse alla salvaguardia ambientale, nelle sue varie componenti, compresa la forma del territorio nei suoi aspetti identitari e culturali, restando integro il sistema di tutela del superiore interesse alla conservazione del paesaggio, da garantire nelle prescritte forme del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004, nella sede obbligatoria della conferenza di servizi in caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. 387 del 2003.

In materia di VIA per opere di interesse regionale non è configurabile un potere di concerto in capo agli organi periferici del MIBAC, in pretesa applicazione analogica del disposto di cui all'art. 7, comma 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 applicabile al procedimento di VIA relativo ad opere di interesse statale, a ciò ostandovi il principio di legalità nonché quello di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

L'istituto del concerto di cui all'art. 7, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 e previsto anche in assenza di vincoli ex artt. 142, 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del d. lgs. n. 42/2004, non è qualificabile alla stregua di un principio fondamentale della materia, come tale vincolante la competenza legislativa regionale ex art. 7, comma 9, del d. lgs. n. 152 del 2006, tenuto conto che tale forma di assenso, si giustifica a livello di VIA statale proprio in forza del maggior impatto sul paesaggio che le opere di cui all'allegato II presumibilmente determinano rispetto alle opere di cui agli allegati III e IV.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Ricorso incidentale

T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 novembre 2013 n. 1199 - Pres. Salamone Est. Masaracchia

L'accoglimento del ricorso incidentale, a mente della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 4 del 2011, dovrebbe in tesi condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, in quanto, in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetterebbe solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva. L'accertamento dell'illegittimità dell'ammissione alla gara – secondo questa prospettazione – avrebbe infatti portata pienamente retroattiva, sicché la definitiva esclusione del ricorrente principale dalla gara impedirebbe di assegnargli la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. L'eventuale "interesse pratico" alla rinnovazione della gara, allegato dal ricorrente principale, non dimostrerebbe da solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso: tale aspettativa non si distingue – secondo l'Adunanza plenaria – da quella di qualsiasi altro operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione. La conseguenza, secondo l'impostazione in esame, è che il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, deve sempre essere esaminato prioritariamente e con portata pregiudiziale, a prescindere dal numero dei concorrenti che hanno preso parte alla gara: quindi anche quando – come nel caso qui in esame – i concorrenti siano stati solo due, ossia il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale. Questo TAR, non ritenendo soddisfacente siffatta soluzione alla luce dei principi di parità delle parti, di non discriminazione e – in definitiva – di libera concorrenza, quali sottesi alla direttiva n. 1989/665/CEE, come modificata dalla successiva direttiva n. 2007/66/CE, soprattutto a fronte della necessità di coprire la tutela del c.d. interesse strumentale (volto cioè alla ripetizione della gara) di certo sussistente in capo alla ricorrente principale, ha sollevato apposita questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) con ordinanza n. 208 del 2012, chiedendo se i principi comunitari sopra riportati ostino al "diritto vivente" quale statuito nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011. La Corte di Giustizia, sez. X, con sentenza del 4 luglio 2013 in causa C-100/12, nel pronunciarsi su tale questione, ha anzitutto osservato – richiamando lo specifico precedente della sentenza Hackermüller del 19 giugno 2003, causa C-249/01 – che l'art. 1 della direttiva n. 1989/665/CEE "mira a consentire la proposizione di ricorsi efficaci contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici contrarie al diritto dell'Unione", all'uopo vincolando gli Stati membri a "rendere accessibili le procedure di ricorso" (art. 1, par. n. 3, della direttiva citata) (par. n. 25). L'esclusione di un'offerta costituisce, pertanto, "una decisione contro la quale dev'essere possibile ricorrere" (par. n. 26): non si può negare la partecipazione al procedimento giurisdizionale all'offerente escluso perché ciò equivarrebbe a privarlo "del diritto di contestare la fondatezza del motivo di esclusione" (par. n. 27). Nell'ipotesi, poi, in cui la gara ha visto contrapporsi due soli concorrenti, ed allorché la legittimità dell'offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell'ambito del medesimo procedimento e per motivi identici (nel nostro caso: per inidoneità tecnica delle offerte presentate, rispetto ai requisiti minimi di partecipazione), la Corte di Giustizia ha precisato che la fondatezza del ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può di per sé comportare il rigetto (ovvero l'inammissibilità) del ricorso presentato dall'altro offerente: infatti "ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a constatare l'impossibilità di procedere alla scelta di un'offerta regolare" (par. n. 33). Tenuto conto di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha quindi concluso che l'art. 1, par. n. 3, della direttiva n. 1989/665/CEE deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie corrispondente a quella per cui è causa, il ricorso principale non può essere dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare del ricorso incidentale, senza pronunciarsi sulla compatibilità con le specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella

dell'offerente che ha proposto il ricorso principale (par. n. 34). Alla luce di siffatto arresto è quindi necessario, nonostante l'accertata fondatezza del ricorso incidentale, procedere con la disamina del merito del ricorso principale: ciò perché, come deriva dalla statuizione della Corte di Giustizia, l'ipotetica efficacia paralizzante (che normalmente connota il rapporto tra i ricorsi incidentale e principale) non si verifica quando – come nella specie – il confronto competitivo si sia svolto solo tra due operatori e residui l'interesse strumentale dell'operatore escluso (ricorrente principale) alla rinnovazione dell'intera procedura in vista di una possibile aggiudicazione della commessa, ovviamente allorché si riconosca la fondatezza del suo gravame (e si giunga, quindi, all'esclusione anche dell'operatore aggiudicatario). (1)

1. Nel merito, il Tribunale ha accolto anche il ricorso principale (ciò in quanto anche l'offerta dell'aggiudicataria non aveva rispettato taluni requisiti minimi, di carattere tecnico, che erano stati stabiliti dalla stazione appaltante). In conclusione, pertanto, sono stati annullati tutti gli atti impugnati dalla ricorrente principale, con conseguente esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria (unica rimasta in gara a seguito dell'esclusione anche dell'altra offerta, in esito alla delibazione del ricorso incidentale) ed, in definitiva, con travolgimento dell'intera procedura di rilancio competitivo in quanto nessuna delle offerte presentate avrebbe dovuto consentire alla stazione appaltante di operare scelta alcuna.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale

T.A.R. Piemonte, Sez. I, 22 novembre 2013 n. 1254 - Pres. Balucani Est. Limongelli

Le norme del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di specificare i c.d. "oneri da interferenza" nei bandi di gara e l'obbligo per i concorrenti di specificare i c.d. "oneri da rischio specifico" nelle proprie offerte economiche sono sanciti dall'art. 86 commi 3-bis e 3-ter e dall'art. 87 comma 4 del Codice dei Contratti. Tali norme, per la loro stretta specificità di dettaglio, sono inidonee ad integrare principi generali, salvo che non si voglia ravvisarne uno in ogni frammento del reticolato normativo del Codice, secondo un ordine di idee che sarebbe, però, incompatibile con la ben diversa logica selettiva sottesa ai suoi articoli 20 e 27. Non integrando principi generali, le predette norme non sono applicabili - neppure in via di eterointegrazione degli atti di gara – alle procedure che abbiano ad oggetto, come nel caso di specie, servizi di cui all'allegato II B, se non nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia auto-vincolata ad osservarle richiamandole espressamente nella legge di gara. (1)

[Link al testo sentenza](#)

1. L'appalto di cui si discuteva rientrava tra quelli di cui all'allegato II B del Codice dei Contratti, ed in particolare nella categoria n. 23: "Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati".
Il Collegio ha cura di precisare che la conclusione riassunta nella massima non comporta che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti i concorrenti, in mancanza di una previsione specifica della legge di gara, siano esentati dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza e dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro: comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia auto-vincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli art. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4 del Codice dei Contratti, il concorrente che non abbia indicato gli oneri della sicurezza nella propria offerta, dovrà essere

chiamato a specificarli successivamente nell'ambito della fase, eventuale, di verifica della congruità dell'offerta.

Osserva ancora il Tribunale che, sempre nelle procedure aventi ad oggetto gli appalti di cui all'allegato II B, l'obbligo di specificare gli oneri della sicurezza nella offerta economica a pena di esclusione dalla gara non può farsi discendere automaticamente neppure dall'art. 26 comma 6 del D. L.vo 81/08, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte" valutino l'adeguatezza del valore economico al costo del lavoro e della sicurezza: è ben vero che quest'ultimo deve essere "indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture", ma la norma non prescrive affatto che questa indicazione debba essere effettuata, dai partecipanti alla gara, a pena di esclusione nella offerta economica (TAR Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1376).

Istruzione pubblica. Alunni portatori di handicap.

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 4 novembre 2013, n. 1485 - Pres. Allegretta, Est. Serlenga

Lo studente disabile affetto da una grave malattia ha diritto di ottenere un'assistenza continua di sostegno per la didattica di livello alto e di assistenza educativa per le relazioni in ambito scolastico; di conseguenza, l'Amministrazione provinciale deve essere condannata a mantenere tale misura nei successivi anni scolastici, fino all'approvazione del nuovo piano educativo individualizzato.

In applicazione della previsione dell'art. 34 lett. c) ed e) del codice del processo, la nomina del Commissario ad acta destinato ad eseguire la decisione giurisdizionale può essere anticipata alla fase di cognizione.

[Link al testo sentenza](#)

Per la prima massima, si veda Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2013 n. 3950, citata dalla sentenza massimata.

Processo amministrativo. Azione. Principi generali.

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, 6 novembre 2013, n. 1489 - Pres. Conti, Est. Ciliberti

Per effetto del cd. rinvio esterno di cui all'art. 39, 1° comma c.p.a., deve trovare applicazione al processo amministrativo la previsione dell'art. 310 c.p.c.; deve pertanto ritenersi che l'estinzione di un precedente processo per perenzione (assimilabile all'estinzione del processo civile per inattività delle parti) non pregiudichi il diritto della parte di azionare nuovamente la pretesa in giudizio tramite la proposizione di un nuovo ricorso.

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

Corte costituzionale. Costituzionalità (questione di). Ordinanza di rimessione.

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 7 novembre 2013, n. 2054 (ord.) - Pres. D'Agostino, Est. Cappellano e III, 7 novembre 2013, n. 2055 (ord.) – Pres. Giamportone, Est. Valenti

Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della Costituzione; nonché dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 27, secondo comma, Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della Costituzione.

[Link al testo ordinanza n. 2054](#)

[Link al testo ordinanza n. 2055](#)

La norma regionale sospettata di incostituzionalità dai due colleghi palermitani stabilisce per tutti gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, che i bandi di gara devono prevedere, pena la nullità dello stesso bando: 1) l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui l'aggiudicatario si deve avvalere per tutte le operazioni, pena la risoluzione del contratto; 2) la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Militari. Stato giuridico.

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 14 novembre 2013, n. 2290 - Pres. Trizzino, Est. De Mattia

In virtù della propria natura extrapenale, l'esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo ad un altro prevista dall'art. 1051, comma 8, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) trova applicazione anche con riferimento alle sentenze intervenute prima dell'entrata in vigore della disposizione.

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

Beni culturali e paesaggistici. Tutela dei beni culturali. Autorizzazione.

T.A.R. Toscana, Sez. III, 8 novembre 2013, n. 1517 – Pres. Nicolosi, Est. Giani

E' legittimo un parere di non compatibilità paesaggistica espresso dopo che lo stesso intervento edificatorio è stato in precedenza valutato positivamente dalla Soprintendenza, tenuto conto che l'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione mediante un nuovo ed autonomo procedimento nell'ambito del quale l'Amministrazione competente deve procedere ad un rinnovato esercizio, in termini di attualità, della propria funzione di governo del vincolo paesaggistico.

[Link al testo sentenza](#)

Nella specie la società ricorrente contestava il parere negativo espresso nel 2010 dalla Soprintendenza in ordine alla realizzazione di ulteriori cinque villette, evidenziando la contraddittorietà dell'azione dell'Amministrazione statale per avere in precedenza reso pareri positivi, nel 1998, sul complessivo piano di lottizzazione e, nel 2001, su tutte le nove villette di cui poi quattro realizzate. Il TAR ha respinto il ricorso essendo stato approvato nel giugno 2009 il PIT-Piano di Indirizzo Territoriale Paesaggistico della Regione Toscana, nelle more del rilascio delle nuove autorizzazioni paesaggistiche, contenente criteri di valutazione più restrittivi al fine di tutelare il quadro d'insieme di non comune bellezza dell'area, caratterizzato per la visuale panoramica di un tratto della costa maremmana, in un contesto già fortemente antropizzato e ricco di insediamenti abitativi.

Processo amministrativo. Esecuzione del giudicato.

T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 novembre 2013, n. 1528 – Pres. Romano, Est. Viola

Le penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., possono essere applicate anche alle sentenze di condanna al pagamento di somme pecuniarie da parte della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all'art. 614-bis c.p.c. che le limita invece alla mancata attuazione dei soli obblighi di fare infungibili o di non fare.

[Link al testo sentenza](#)

Aggiunge la sentenza che: “Il contrario orientamento spesso seguito dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 640; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 novembre 2012, n. 4553; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 31 gennaio 2012, n. 1080; sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162) si basa, infatti, su due argomentazioni che non appaiono condivisibili alla Sezione.

In particolare, non appare certo condivisibile il sostanziale parallelo istituito dall'orientamento restrittivo sopra richiamato tra la previsione dell'art. 114, 4° comma, lett. e) c.p.a. e l'art. 614-bis del c.p.c. (che, nel diritto processuale civile, prevede la concessione delle penalità di mora solo con riferimento alle sentenze relative ad <<obblighi di fare infungibile o di non fare>>), con consequenziale esclusione della possibilità di applicare le astreintes ai ricorsi aventi ad oggetto l'ottemperanza a sentenze di condanna attinenti ad obbligazioni meramente pecuniarie della p.a.; l'orientamento in discorso non tiene, infatti, conto della strutturale diversità del giudizio di ottemperanza rispetto al procedimento di esecuzione civile ed, in particolare, della natura pienamente fungibile e coercibile di ogni comportamento dell'amministrazione attuativo del giudicato che deriva dalla previsione normativa del potere del Giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione, tramite soprattutto lo strumento costituito dal Commissario ad acta; non ha, pertanto, alcun senso, prospettare la limitazione della possibilità per il Giudice amministrativo di concedere le astreintes solo alle ipotesi di obblighi di fare infungibile, quando il giudizio di ottemperanza è caratterizzato solo da obblighi attuativi del giudicato pienamente fungibili e coercibili dal Giudice e non da obblighi di diversa natura. Anche il secondo argomento posto a base dell'orientamento giurisprudenziale più restrittivo (la necessità di non attribuire tutela eccessiva al creditore, già adeguatamente ristorato dal riconoscimento dell'obbligazione e gli interessi sulla somma dovuta dalla p.a.) non merita poi adesione; le cd. penalità di mora sono, infatti, caratterizzate dalla natura sanzionatoria del comportamento non attuativo del giudicato e dalla stretta attinenza alla tutela in forma indiretta dell'interesse dell'ordinamento all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali (secondo quella strutturazione riportata alla categoria dell'esecuzione

processuale indiretta) e non hanno pertanto nulla a che fare con il ristoro del danno derivante alla mancata disponibilità del denaro che è alla base dell'istituto degli interessi”.

Processo amministrativo. Perenzione.

T.A.R. Toscana, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 1555 (ord.) – Pres. Nicolosi, Est. Di Santo

Il termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo espressione di un principio di carattere generale finalizzato a garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, si applica anche alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto che dichiara la perenzione in quanto idoneo a definire il giudizio.

[Link al testo sentenza](#)

Beni culturali e paesaggistici. Sanzioni.

T.A.R. Toscana, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 1561 – Pres. Nicolosi, Est. Giani

E' illegittimo il provvedimento del Direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali che applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 160, comma 4 del d. lgs. n. 42/2004 se adottato in violazione del disposto dell'art. 160, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 a mente del quale, in caso di mancanza di accordo sulla somma dovuta per la perdita irrecuperabile di valore del bene vincolato, si provvede a nominare, a richiesta del sanzionando, una commissione paritetica.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Perenzione.

T.A.R. Venezia, Sez. II, 14 novembre 2013, n. 1291 (ord.) – Pres. Est. Farina

Anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti c.d. impropri – con i quali cioè si impugnano provvedimenti autonomi e distinti rispetto a quelli gravati con il ricorso principale – l'intervenuta perenzione del ricorso principale per omesso deposito di nuova istanza di fissazione di udienza, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 82, comma 1, cod. proc. amm., estende i suoi effetti anche agli atti di motivi aggiunti, stante l'unitarietà del giudizio.

[Link al testo sentenza](#)

Il Collegio ha in tal modo disatteso la tesi dell'autonomia dei motivi aggiunti, propugnata dal ricorrente in sede di opposizione al decreto di perenzione, e l'annesso corollario della non automatica estensibilità delle vicende processuali proprie del ricorso principale ai motivi aggiunti, rigettando l'opposizione. Aggiunge il collegio che “*I vantaggi che indubbiamente derivano dalla proposizione dei motivi aggiunti ex art. 42, comma 1 seconda parte, e che esonerano la parte*

ricorrente, proprio nello spirito dell'economia processuale, dal presentare per ciascuno dei gravami proposti la domanda di fissazione d'udienza ex art. 81 c.p.a., hanno certamente quale contropartita l'onere per il soggetto proponente di tener vivo l'interesse alla definizione del giudizio così come incardinato con riferimento al ricorso iniziale, anche con riferimento ai successivi motivi aggiunti, ricorso che, come già osservato, costituisce l'unico gravame cui fare riferimento (anche da parte delle Segreterie) ai fini della declaratoria di perenzione”.